

# Aggiornamento normativo

n. 445 / 2022

Banche, SIM, SGR e altri  
intermediari finanziari

---

**I. Normativa europea**

- ✓ **CSDR**: pubblicato un Consultation Paper per la modifica del sistema di riscossione e redistribuzione delle penali pecuniarie
- ✓ **DERIVATI SULLE MATERIE PRIME E SULLE QUOTE DI EMISSIONE**: pubblicata un'Opinion dell'ESMA
- ✓ **MIFID II**: pubblicato un Regolamento di esecuzione
- ✓ **MIFIR**: in consultazione delle modifiche agli obblighi di compensazione e negoziazione dei derivati
- ✓ **REGOLAMENTO BENCHMARK**: in consultazione le regole per il riconoscimento di un amministratore di *benchmark* di un paese terzo
- ✓ **SFTR**: ESMA pubblica una nuova dichiarazione sull'utilizzo del codice LEI per emittenti di paesi terzi

**II. Normativa italiana**

- ✓ **CIRCOLARE 285**: pubblicato il 39° aggiornamento
- ✓ **EMIR**: pubblicati gli avvisi Consob e Banca d'Italia di attuazione degli Orientamenti ESMA su riesame e valutazione prudenziale delle CCP
- ✓ **UCITS**: pubblicato il Richiamo di attenzione congiunto Consob - Banca d'Italia in materia di costi a carico dei fondi

Imprese di assicurazione

---

**III. Normativa europea**

- ✓ **IDD/POG**: in consultazione un supervisory statement EIOPA in materia di politiche di pricing differenziate

**IV. Normativa italiana**

- ✓ **CAP**: pubblicato il regolamento del MISE in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali

Emittenti quotati

---

**V. Normativa italiana**



- ✓ **REGOLAMENTO EMITTENTI:** pubblicata la Delibera Consob ai sensi dell'art. 89-quater del Regolamento n. 11971/1999

## **Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**

### **I. Normativa europea**

- ✓ CSDR: PUBBLICATO UN CONSULTATION PAPER PER LA MODIFICA DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE E RIDISTRIBUZIONE DELLE PENALI PECUNIARIE

In data 11 luglio 2022, l'ESMA ha pubblicato un [Consultation Paper](#) contenente la proposta di modifica del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il Regolamento (UE) 909/2014 sui depositari centrali di titoli (CSDR) al fine di semplificare il sistema di riscossione e redistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate.

In particolare, la proposta di modifica dell'ESMA consiste nell'eliminare la procedura separata stabilita dall'articolo 19 del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 per la riscossione e la distribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate, permettendo ai depositari centrali di titoli (CSD) di gestire l'intero processo.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è il 9 settembre 2022.

- ✓ DERIVATI SULLE MATERIE PRIME E SULLE QUOTE DI EMISSIONE: PUBBLICATA UN'OPINION DELL'ESMA

In data 12 luglio 2022, l'ESMA ha pubblicato un' [Opinion](#) sulla classificazione degli enti finanziari di Paesi terzi nei *report* settimanali sulle posizioni in derivati su merci e derivati e quote di emissione ai sensi dell'articolo 58 della Direttiva (UE) 2014/65 (MiFID II).

In particolare, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza perseguiti dall'art. 58 della MiFID II, l'Opinion chiarisce che gli enti finanziari di paesi terzi devono essere classificati in base alla natura della loro attività principale e a prescindere dalla loro ubicazione geografica, dunque, come se fossero stabiliti e soggetti alla normativa europea, in conformità con le categorie di cui all'art. 58 (4), lett.(a), (b) o (c) della MiFID II.

- ✓ MIFID II: PUBBLICATO UN REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

In data 17 luglio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/1220](#) che stabilisce le norme tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione della Direttiva (UE) 2014/65 (MiFID II) relativi al "formato in cui le succursali di imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all'articolo 41, paragrafi 3 e 4, della suddetta direttiva

Gli ITS definiscono il formato standardizzato della comunicazione delle informazioni che le succursali di imprese di paesi terzi devono fornire su base annuale o su richiesta delle Autorità di vigilanza nazionali.

Il Regolamento (UE) 2022/1220 entrerà in vigore il 4 agosto 2022.

✓ MIFIR: IN CONSULTAZIONE DELLE MODIFICHE AGLI OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE E NEGOZIAZIONE DEI DERIVATI

In data 11 luglio 2022, ESMA ha pubblicato un Consultation Paper avente ad oggetto il progetto di modifica del Regolamento delegato (UE) 2017/2417 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del (“**MiFIR**”) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati.

Al riguardo, e per accompagnare il progetto di transizione dei benchmark a tassi privi di rischio (*Risk-Free Rates*, RFR), il progetto di modifica prevede l’introduzione dell’obbligo di negoziazione di alcuni contratti derivati parametrati all’*euro short-term rate* (€STR)

Il termine ultimo per l’invio di commenti e osservazioni è il 30 settembre 2022.

✓ REGOLAMENTO BENCHMARK: IN CONSULTAZIONE LE REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN AMMINISTRATORE DI BENCHMARK DI UN PAESE TERZO

In data 8 luglio 2022, ESMA ha pubblicato un [Consultation Paper](#) contenente il progetto di modifica delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) previste dal Regolamento (UE) 2018/1645 relativo alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi da presentare all’Autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all’ESMA ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento Benchmark – BMR).

Il termine ultimo per l’invio di commenti e osservazioni è il 9 settembre 2022.

✓ SFTR: ESMA PUBBLICA UNA NUOVA DICHIARAZIONE SULL’UTILIZZO DEL CODICE LEI PER EMITTENTI DI PAESI TERZI

In data 12 luglio 2022, ESMA ha pubblicato la propria [terza dichiarazione](#) sull’attuazione degli obblighi di identificazione delle entità giuridiche (LEI) per gli emittenti di paesi terzi nell’ambito del regime di segnalazione previsto dal Regolamento (UE) 2015/2365 sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR).

Con la propria Dichiarazione, ESMA ha comunicato di aspettarsi che le controparti e gli altri soggetti che partecipano alle operazioni SFT – come gli agenti prestatori e gli agenti tripartiti che prestano, prendono in prestito o utilizzano come garanzia titoli emessi da soggetti di paesi terzi che non dispongono di un codice LEI – prendano contatto con tali emittenti per assicurarsi che siano a conoscenza dei requisiti previsti dal SFTR. In tale frangente, ESMA ha inoltre invitato i soggetti che partecipano a operazioni SFT soggette all’obbligo di notifica ai sensi del SFTR ad avvalersi delle soluzioni pertinenti messe in atto dal *Global Legal Entity Identifier Foundation* (GLEIF) per facilitare la copertura LEI, come ad esempio l’uso di agenti di convalida LEI.

## II. Normativa italiana

### ✓ CIRCOLARE 285: PUBBLICATO IL 39° AGGIORNAMENTO

In data 13 luglio 2022, la Banca d'Italia ha pubblicato il [39° aggiornamento](#) della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 (Circolare 285). Tale aggiornamento è volto al recepimento delle previsioni della Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di:

- società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;
- poteri di intervento della Banca d'Italia.

Più in particolare:

- le principali modifiche in materia di società di partecipazione finanziaria o mista disciplinano:
  - i. il procedimento di autorizzazione e di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo di un gruppo bancario;
  - ii. il coordinamento con gli altri procedimenti di autorizzazione previsti dalla normativa di settore;
  - iii. il procedimento di autorizzazione sia delle società di partecipazione finanziaria e mista diverse dalla capogruppo, sia di quelle al vertice di gruppi esteri;
- le novità in materia di poteri di intervento invece introducono:
  - i. una netta differenziazione tra componenti della domanda di capitale di Secondo Pilastro stimate in ottica ordinaria (*Pillar 2 requirement*) e quelle determinate in ottica stressata (*Pillar 2 guidance*);
  - ii. la possibilità di richiedere capitale addizionale in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie e stressate.

Tali novità sono entrate in vigore il 14 luglio 2022 e a decorrere da tale data:

- sono abrogate le disposizioni di cui alla Circolare 229 del 21 aprile 1999, Titolo III, Cap. 1, limitatamente alle modifiche statutarie delle società di partecipazione finanziaria e mista capogruppo di gruppo bancario; e
- le società di partecipazione finanziaria o mista esistenti presentano istanza di autorizzazione o di esenzione ai sensi degli artt. 60-bis, 69.1 e 69.2 del TUB entro 60 giorni.

Le società di partecipazione finanziaria o mista già iscritte nell'albo dei gruppi bancari alla data del 14 luglio allegano all'istanza di autorizzazione esclusivamente:

- il progetto di modificazione degli statuti, se previsto dalla Circolare 285;
- la descrizione del gruppo di appartenenza, dalla quale risulti la posizione della società di partecipazione finanziaria o mista, nonché la dichiarazione attestante il soddisfacimento della condizione del controllo in via esclusiva o principale di società bancarie o finanziarie;
- una dichiarazione che attesti che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato alla Banca d'Italia.

✓ EMIR: PUBBLICATI GLI AVVISI CONSOB E BANCA D'ITALIA DI ATTUAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI ESMA SU RIESAME E VALUTAZIONE PRUDENZIALE DELLE CCP

In data 11 luglio 2022, Consob ha pubblicato l'[Avviso del 7 luglio 2022](#) con il quale ha dichiarato all'Autorità europea degli strumenti finanziari (ESMA) l'intenzione propria e di [Banca d'Italia](#) di conformarsi integralmente agli Orientamenti dell'ESMA relativi alle "procedure e ai metodi comuni per il processo di riesame e valutazione prudenziale delle CCP" (ESMA70-151-3374) emanati al fine di stabilire prassi di vigilanza per favorire l'applicazione comune, uniforme e coerente dell'art. 21 del Regolamento (UE) 648/2012 (EMIR).

✓ UCITS: PUBBLICATO IL RICHIAMO DI ATTENZIONE CONGIUNTO CONSOB - BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI COSTI A CARICO DEI FONDI

In data 14 luglio 2022, Banca d'Italia e Consob hanno pubblicato un [Richiamo di attenzione congiunto](#) avente ad oggetto "alcuni principi generali che dovrebbero orientare la concreta declinazione dei processi di pricing dei fondi da parte dei gestori", emanato alla luce del *Final Report* dell'ESMA del 31 maggio 2022, relativo agli esiti emersi dall'azione comune di vigilanza (*Common Supervisory Action - CSA*) 2021 sui i costi e le commissioni a carico dei fondi, oltre che alla luce degli esiti delle analisi svolte in ambito nazionale su alcuni gestori italiani di fondi UCITS.

## **Imprese di assicurazione**

### **III. Normativa europea**

- ✓ IDD/POG: IN CONSULTAZIONE UN SUPERVISORY STATEMENT EIOPA IN MATERIA DI POLITICHE DI PRICING DIFFERENZIATE

In data 11 luglio 2022, EIOPA ha posto in [consultazione](#) un *supervisory statement* in materia di politiche di pricing differenziate nei prodotti assicurativi diversi dai prodotti vita, ossia le tecniche di pricing per le quali a clienti con il medesimo grado di rischio e caratteristiche del costo del servizio sono richiesti premi differenti per il medesimo prodotto assicurativo.

L'obiettivo del *supervisory statement* è il rafforzamento della protezione dei consumatori e l'ottenimento una maggiore convergenza nella vigilanza sulle pratiche di prezzi differenziati, per garantire che i danni ai consumatori siano evitati attraverso adeguati processi di product oversight and governance (POG).

Lo *statement* EIOPA stabilisce pertanto che i soggetti che intendono ricorrere a pratiche di tariffazione differenziata devono dimostrare di disporre di adeguate misure POG per garantire l'equo trattamento dei consumatori e l'attenuazione dei rischi per i consumatori.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è il 7 ottobre 2022.

### **IV. Normativa italiana**

- ✓ CAP: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DEL MISE IN MATERIA DI REQUISITI E CRITERI DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

In data 11 luglio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2 maggio 2022](#), recante il Regolamento sui requisiti degli esponenti aziendali delle assicurazioni (Regolamento) ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – CAP).

Il Regolamento si applica agli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane e alle ultime società controllanti italiane e individua:

- i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti;
- i limiti al cumulo di incarichi;
- le cause di sospensione temporanea dall'incarico e la sua durata;
- i casi di applicazione dei requisiti e criteri di idoneità a coloro che svolgono funzioni fondamentali;
- la valutazione dell'idoneità e l'eventuale pronuncia di decadenza da parte degli organi aziendali o dell'IVASS.

L'entrata in vigore è prevista per il 1° novembre 2022 e si applica alle nomine ed ai rinnovi successive alla data della sua entrata in vigore.

Nel caso di titolari di funzioni fondamentali in carica alla data di entrata in vigore del Regolamento, le valutazioni vengono effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni da quella data.

## **Emittenti quotati**

### **V. Normativa italiana**

- ✓ REGOLAMENTO EMITTENTI: PUBBLICATA LA DELIBERA CONSOB AI SENSI DELL'ART. 89-QUATER DEL REGOLAMENTO N. 11971/1999

In data 6 luglio 2022, la Consob ha adottato la [Delibera n. 22392](#) recante “*Determinazione per l'anno 2022 dei parametri previsti dall'art. 89-quater del regolamento n. 11971/1999 e successive modifiche*”.

In particolare, tale Delibera specifica i parametri che la stessa Consob seguirà per l'anno 2022 nella selezione degli emittenti quotati i cui documenti informativi verranno sottoposti a controllo. Tali parametri vengono determinati annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonché la necessità di vigilare sul complesso delle informazioni fornite dagli emittenti. Nella valutazione del suddetto rischio la Consob tiene conto, tra l'altro, di:

- a. dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;
- b. segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;
- c. attività sui titoli;
- d. informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.

Per gli emittenti per cui “*non esistano rischi significativi*” la delibera prevede un criterio di selezione casuale.